



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 23 aprile 2020

PREMESSO CHE

- la legislazione emanata nei mesi di febbraio, marzo e aprile per contrastare la pandemia COVID 19 ha introdotto una serie di misure volte a regolare, tra l'altro, l'attività giudiziaria durante il periodo di emergenza sanitaria;

- per quanto riguarda l'attività processuale nei settori civile, penale e contabile, l'ultimo Decreto Legge (8 aprile 2020, n. 23):

i) da un lato, ha prorogato all'11 maggio 2020 la sospensione di tutte le udienze (DL 11/2020 e DL 18/2020), in coerenza con il divieto di frequentazione degli studi legali da parte dei professionisti e dei clienti, nell'ambito del generalizzato divieto di spostamento della popolazione (c.d. "lockdown");

(ii) dall'altro lato, ha stabilito che dall'11 maggio al 30 giugno tutte le udienze si svolgano mediante collegamento da remoto, con modalità individuate dai presidenti degli uffici giudiziari idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza (art. 83, commi 5 e ss. del DL 18/2020);

- per quanto riguarda la **giustizia amministrativa**, invece, il medesimo Decreto Legge ha introdotto – inspiegabilmente – una disciplina diversa: nessuna udienza è sospesa, ma, a partire dal 16 aprile, tutte le udienze (cautelari, camerale e pubbliche) si tengono in forma "virtuale", vale a dire senza la presenza degli avvocati e senza alcuna forma di contraddittorio orale, neppure con modalità telematica;

VISTE

- La delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 195 del 20 aprile 2020, che ha opportunamente evidenziato al Governo la necessità di attivare, anche per la giustizia amministrativa, lo svolgimento delle udienze in modalità telematica
- La lettera dell'Unione degli Ordini Forensi del 21 aprile 2020, di analogo tenore

RILEVATO CHE

- la possibilità di uno svolgimento dell'udienza in modalità telematica era stato previsto anche per la giustizia amministrativa dall'art. 3 del DL 8 marzo 2020, n. 11



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

- le modalità di svolgimento delle udienze telematiche erano state puntualmente stabilite con nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 13 marzo 2020, prot. 6305;
- l'art. 3 è stato inspiegabilmente abrogato, prima ancora della sua entrata in vigore, dall'art. 84 del DL 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATO CHE

- la integrale soppressione del contraddittorio orale e telematico nel giudizio amministrativo appare manifestamente lesiva del diritto di agire e di resistere in giudizio, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, del principio del giusto processo e della pubblicità delle udienze così come fissati dall'art. 6 CEDU, dall'art. 47 CDFUE nonché dell'art. 111 Cost. oltre a costituire ingiustificata mortificazione del ruolo dell'avvocato;
- con decreto in data 20 aprile 2020 la Presidente della Corte costituzionale ha disposto che le udienze si svolgano in forma telematica, mediante collegamento da remoto, ove una parte ne faccia istanza, con ciò confermando, al più alto livello giudiziario, che le restrizioni sanitarie non possono eliminare del tutto il contraddittorio orale, quanto meno nella forma telematica;
- la integrale soppressione del contraddittorio orale e telematico depriva gli stessi magistrati dell'apporto conoscitivo e tecnico offerto dagli avvocati, unici operatori della giustizia ad avere diretti contatti con le persone e le imprese, nell'interesse e in nome dei quali è amministrata la giustizia;
- lo scambio di brevi note d'udienza, oltre che incompatibile con i termini delle udienze cautelari, non è idoneo a sostituire in modo soddisfacente il contraddittorio nelle udienze pubbliche;
- il diverso trattamento delle udienze civili, penali e contabili (da un lato) e amministrative (dall'altro lato) appare in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, introducendo un trattamento differenziato non soltanto tra gli avvocati, ma ancor prima tra i soggetti (pubblici e privati) titolari di diritti soggettivi e di interessi legittimi;
- una così macroscopica differenza di tutela e di contraddittorio tra il giudizio civile, il giudizio penale e il giudizio contabile, da un lato, e quello amministrativo, dall'altro lato, è del tutto incoerente e ingiustificata rispetto alle finalità della legislazione emergenziale;
- il principio di precauzione, unito a quello di proporzionalità, appaiono coerenti con la temporanea compressione del diritto al contraddittorio orale, degradato a



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

contraddittorio telematico, perché evitano assembramenti e contatti interpersonali, ma non giustificano affatto la radicale soppressione di ogni forma di udienza, peraltro irragionevolmente disposta nel solo ambito della giustizia amministrativa;

- i protocolli previsti per i collegamenti da remoto per la giustizia civile, penale e contabile sono tecnicamente idonei anche per la giustizia amministrativa o, se così non fosse per comprovate ragioni, devono essere prontamente adeguati e applicati;
- la Legge professionale forense (L. 31 dicembre 2012 n. 247) riconosce la primaria rilevanza giuridica e sociale della funzione difensiva, richiedendo allo Stato di garantire le indispensabili condizioni per l'effettività della difesa e per la tutela dei diritti;

richiamati

- gli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione
- il principio del contraddittorio e del giusto processo come principi fondamentali della Costituzione e della CEDU
- gli articoli 6 CEDU e 47 CDFUE
- la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la disciplina della professione forense

DELIBERA

di segnalare quanto si sta verificando al Presidente della Repubblica e di invitare formalmente

- il Presidente del Consiglio dei Ministri
- Il Presidente del Senato
- Il Presidente della Camera
- il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- Il Consiglio Nazionale Forense
- L'Organismo Congressuale Forense

ad adoperarsi, secondo le rispettive competenze, per ricomporre la grave illegittimità segnalata in relazione alla disciplina delle udienze della giustizia amministrativa, garantendo immediatamente la possibilità di svolgere, su richiesta di parte, tutte le udienze (cautelari, camerale e pubbliche) mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, come già disponeva l'art. 3, comma 5 del DL 8 marzo 2020, n. 11 e come era stato puntualmente stabilito con nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 13 marzo 2020, prot. 6305;



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

ad adoperarsi, secondo le rispettive competenze, per l'immediata applicazione dei protocolli previsti per i collegamenti da remoto per la giustizia civile, penale e contabile anche per lo svolgimento delle udienze davanti al giudice amministrativo o, qualora risulti accertata la loro inapplicabilità o inadeguatezza per comprovate ragioni di carattere tecnico, a provvedere al loro adeguamento nel più breve tempo possibile con successiva immediata applicazione.

La Consigliera Segretario
Avv. Nadia Germanà Tascona

Il Presidente
Avv. Vinicio Nardo